

Nel D.M. 20 aprile 2017 elementi per realizzare sistemi di misurazione puntuale

Rifiuti urbani residui i nuovi criteri per la tariffa

È stata prevista una disciplina specifica per la determinazione dei conferimenti da parte delle utenze aggregate domestiche, mentre per le altre il decreto lascia ampio spazio di discrezionalità ai comuni

di Attilio Balestreri, B&P Avvocati

Sulla *Gazzetta* ufficiale del 22 maggio 2017 n. 117 è stato pubblicato il decreto del ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 che detta i «criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico» finalizzato a dettare criteri univoci per la definizione della tariffa di servizio. Il provvedimento - emanato in attuazione dell' articolo 1, comma 667, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) - giunge con notevole ritardo rispetto alla scadenza di legge. In attesa del decreto, alcuni comuni hanno adottato propri sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti; in questo caso, questi sistemi dovranno essere adeguati alle previsioni del decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 6 giugno 2017. Per le restanti amministrazioni comunali, il D.M. 20 aprile 2017 diviene, invece, il riferimento per

la realizzazione di un sistema di misurazione puntuale.

Contenuti del provvedimento

La messa a punto della tariffa

Finalità dichiarata del nuovo decreto ministeriale è l' individuazione di una modalità di definizione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani residui (rur) commisurata al servizio reso, attraverso:

- sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico;
- sistemi di gestione caratterizzati dall' utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione delle peculiarità del servizio stesso.

Sulla scorta del principio “chi inquina paga”, l' intento del decreto ministeriale è di permettere che ciascuno sopporti i costi relativi ai rifiuti effettivamente prodotti attuando inoltre la gerarchia

gestionale dei rifiuti, in quanto gli effetti delle nuove disposizioni riguardano il rur, non oggetto di differenziazione. In termini pratici, il D.M. 20 aprile 2017 incide sulla quota variabile della tariffa, ovvero su quella parte della stessa che viene commisurata alla quantità di rifiuti prodotti, mentre non riguarda la quota fissa che, al contrario, finanzia le componenti essenziali dei costi del servizio, necessarie per l' istituzione e il mantenimento del servizio di raccolta dei rifiuti.

Il decreto detta, inoltre, alcune definizioni importanti al fine di comprenderne i contenuti, e che aiutano a meglio circoscriverne l' applicabilità. Le principali di tali definizioni sono riportate nella **tabella 1**.

Venendo agli aspetti operativi, il decreto in commento mira a disciplinare i **criteri essenziali** per:

- **l' identificazione delle utenze (art.**



TABELLA 1

Definizioni

Rifiuto urbano residuo - rur	Il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata da rifiuti urbani e assimilati (cer 200301)
Utente	Persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze
Utenza	Unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero a un "utente"
Utenza aggregata	Punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza

3 e 5);

• **la misurazione dei rifiuti prodotti.** Si tratta, infatti, di elementi funzionali e necessari alla identificazione della tariffa e alla commisurazione della stessa al servizio reso.

L'identificazione delle utenze

Quanto al primo aspetto, si prevede, innanzitutto, che l'identificazione delle utenze avvenga mediante l'assegnazione a ciascuna di esse di un codice personale e univoco, preferibilmente con il supporto di appositi sistemi elettronici di controllo integrati nel contenitore del rifiuto o utilizzati in fase di raccolta. Dovrà, inoltre, essere garantita la registrazione di ciascun conferimento - associato all'identificativo dell'utenza (o del contenitore) - nonché del momento del prelievo.

Specificata attenzione è poi dedicata alla tutela dei dati raccolti tramite i sistemi di identificazione, di cui dovranno essere garantiti - anche per i relativi controlli:

- l'esattezza;
- la disponibilità;
- l'accessibilità;
- l'integrità;
- l'inalterabilità;
- la riservatezza.

La misurazione dei quantitativi

Quanto al secondo aspetto, i sistemi di misurazione dovranno garantire la possibilità di determinare almeno il peso (con modalità diretta di pesatura) o il volume (in forma indiretta) della quantità di rifiuti urbani residui (rur) conferiti da ciascuna utenza. La pesatura potrà avvenire a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta

oppure per mezzo di dispositivi specifici utilizzati in fase di raccolta (o integrati nei contenitori forniti alle utenze) oppure ancora presso i centri di raccolta dei rifiuti. Il volume dei rifiuti conferito potrà, invece, essere determinato sulla base delle dimensioni del contenitore utilizzato, con specifici sistemi di valutazione che permettano di stimare il relativo peso. Sarà, inoltre, necessario poter registrare il numero di conferimenti effettuati da ciascuna utenza, ulteriore dato necessario per la corretta misurazione e quantificazione della tariffa.

I diversi conferimenti

Una disciplina specifica è poi individuata per la determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate domesti-

[1] Il decreto fa riferimento alla tabella 2, allegato 1, D.P.R. 27 aprile 1998 n. 158 avente a oggetto «Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani».

che (per la cui definizione si rimanda alla **tabella 1**) per le quali, ove sia impossibile effettuare stime più precise, la quantità e/o i volumi attribuiti all'utenza aggregata potranno essere suddivisi tra le singole utenze sulla base del numero di componenti del nucleo familiare secondo un criterio "pro capite" oppure sulla base di specifici coefficienti di normalizzazione^[1].

Per quanto riguarda, invece, la determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate, il decreto lascia ampio spazio di discrezionalità ai singoli comuni, che potranno, dunque, determinare i relativi coefficienti di produttività per rendere la tariffa quanto più possibile rappresentativa dell'effettiva produzione dell'utenza non domestica.

I criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale

In ultimo, l'art. 9 del decreto in commento disciplina alcuni «*criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale*», stabilendo che i comuni potranno adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso e al

I comuni, al di là della discrezionalità, saranno comunque chiamati a un significativo intervento di adeguamento delle proprie strutture per le operazioni di quantificazione e di misurazione

numero di servizi messi a disposizione dell'utenza anche a prescindere dall'effettivo utilizzo da parte dell'utenza specifica e prevedendo, inoltre, sistemi correttivi correlati all'effettiva attuazione di una politica di riciclaggio.

I comuni, cui residua, comunque, ampia discrezionalità, saranno, quindi, chiamati a un intervento importante di adeguamento delle proprie strutture (si potrebbe dire "hardware" e "software") per dar corso al sistema di quantificazione e misurazione previsto nel decreto. Questo sistema sarà vincolante per il rifiuto urbano residuo, mentre per le diverse tipologie di rifiuto – destinate a raccolta differenziata – il D.M. 20 aprile 2017 ammette la possibilità di utilizzare sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite.

Conclusioni

Nel contorto panorama normativo degli ultimi anni, complicato dalle vicissitudini locali che hanno interessato diverse zone d'Italia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani, la definizione di criteri uniformi di gestione e tariffazione del servizio è certamente un obiettivo ambizioso e importante. La tariffa per la fruizione del servizio, se adeguatamente tarata (come già avvenuto in regioni e comuni "virtuosi"), può, infatti, essere uno strumento efficace per sensibilizzare i cittadini verso gli obiettivi di effettuazione della raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti residui indifferenziati. Resta, ora, la prova dei fatti alla quale – con il nuovo decreto – tutti i comuni sono chiamati.